Allegato A

PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LORO FAMILIARI E DI BENEFICIARI DI PROTEZIONE UMANITARIA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) PER IL TRIENNIO 2017- 2019 CATEGORIA MSNA, IN CONTINUITA' CON IL PROGETTO TRIENNIO PRECEDENTE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 10 AGOSTO 2016 (GU N. 200 DEL 27.08.2016)

C.I.G. 7159506341

DETERMINA A CONTRARRE N. 2402 DEL 27/07/2017

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alla procedura di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.

Ai sensi dell'art. 51, c. 1, del D.lgs. n. 50/2016 si precisa che l'appalto non è diviso in lotti in quanto l'insieme dei servizi da affidare costituisce già di per se un'unità funzionale e prestazionale omogenea.

ART. 1 – OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO - QUADRO DI RIFERIMENTO

Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è costituito dalla rete degli enti locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata, accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo.

A livello territoriale gli enti locali garantiscono interventi di "accoglienza integrata" che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico.

I progetti territoriali dello SPRAR sono caratterizzati da un protagonismo attivo e contribuiscono a costruire e a rafforzare una cultura dell'accoglienza presso le comunità cittadine e favoriscono la continuità dei percorsi di inserimento socio-economico dei beneficiari.

In data 27 agosto 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2016, con il quale si innovano le modalità di accesso degli enti locali al finanziamento, con il dichiarato intento di dare stabilità ai progetti già avviati e semplificare il procedimento di accesso ai nuovi progetti.

Il Comune di Terni, con Deliberazione n. 282 del 26/10/2016 della Giunta Comunale, ha assunto l'obiettivo di garantire la continuità dei Progetti SPRAR già in corso per il triennio successivo 2017/2019, per le tre categorie di ORDINARI, MSNA e DM, dando mandato al Dirigente del Dipartimento Promozione Sistema Formativo e Sociale di presentare istanza di prosecuzione dei progetti al Ministero dell'Interno - Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, secondo i tempi e le modalità indicate nell'art. 15 del Decreto Ministeriale 10 agosto 2016.

Subordinatamente all'accoglimento dell'istanza di prosecuzione dei Progetti SPRAR per il triennio 2017/2019, la Giunta Comunale ha disposto la proroga tecnica degli affidamenti in corso con i soggetti

gestori per il tempo necessario all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo contraente.

Il Comune di Terni è stato autorizzato alla prosecuzione dei Progetti SPRAR, nelle tre categorie citate, giusto decreto ministeriale del Ministero dell'Interno 20 dicembre 2016, con assegnazione di relativo finanziamento a valenza annuale per ciascun progetto, come da prospetto allegato al decreto citato e consultabile sul sito www.sprar.it.

L'affidamento di cui al presente avviso ha ad oggetto la gestione e l'organizzazione dei servizi di accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale e di beneficiari di protezione umanitaria nell'ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) per il triennio 2017-2019, in continuità con il Progetto del triennio 2014/2016 – categoria MSNA, ai sensi del D.M. 10 agosto 2016 (G.U. n. 200 - 27.08.2016) – Capo II – Art. 14, come specificato in dettaglio all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'affidamento per il nuovo triennio avverrà tramite espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50, di cui al bando ed al presente disciplinare. Le modalità di gestione dei servizi affidati costituiranno oggetto del capitolato speciale e degli altri documenti di gara.

ART. 2 - DOCUMENTI DI GARA

La gara d'appalto è indetta in esecuzione della determinazione a contrarre n. 2402 del 27/07/2017 del Dirigente del Dipartimento Promozione Sistema Formativo e Sociale.

La seguente documentazione di gara è disponibile tramite accesso libero, gratuito e diretto sul profilo di committente all'indirizzo www.comune.terni.it alla sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti":

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Istanza di ammissione (allegato 1)
- Documento di Gara Unico Europeo - DGUE (allegato 2);
- Dichiarazione sostitutiva del soggetto ausiliario nel caso di avvalimento (allegato 3);
- Offerta Tecnica (allegato 4)
- Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica (allegato 5)
- Scheda strutture di accoglienza (allegato 6)
- Elenco personale da impiegare nel progetto (allegato 7)
- Patto di integrità (allegato 8)

ART. 3 – VALORE E DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Il Ministero dell'Interno finanzia i progetti di accoglienza per la ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo per la predisposizione dei servizi di Accoglienza, secondo il D.M. **10 agosto 2016 (GU n. 200 del 27.08.2016) che contiene, altresì, le Linee Guida per i Servizi di accoglienza integrata nello SPRAR.**

Tutte le informazioni relative al D.M. 10.08.2016 e relativi documenti allegati sono reperibili sul sito www.sprar.it.

Per il Progetto SPRAR – Categoria MSNA – il costo complessivo annuo è di €. 408.800,00, di cui il 95 % pari ad €. 388.122,00 a titolo di contributo assegnato al Comune titolare a valere sul Fondo Nazionale per

le Politiche e i Servizi dell'Asilo ed €. 20.678,00 a titolo di cofinanziamento che, in fase di richiesta di prosecuzione del progetto, è stato posto a carico del Comune di Terni.
Il cofinanziamento comunale pari a complessivi €. 20.678,00 è stato così ripartito:

- **€. 5.769,60** per il costo del personale – voce P, distinto in Assistenti Sociali (P5) e altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo dell'Ente locale – P7);
- **€. 14.908,40** per affitto locali – voce L3, distinto in:
  - **€. 4.160,00:** importo corrispondente al costo virtuale di affitto dell'aula didattica con postazioni informatiche della Biblioteca comunale per n. 1 mezza giornata (mattina o pomeriggio) a settimana per 52 settimane, per lo svolgimento di varie attività di integrazione e formazione a favore dei beneficiari finali;
  - **€. 6.600,00:** importo corrispondente alla stima del valore locativo annuo di n. 2 strutture di proprietà del Comune di Ferentillo messe a disposizione del progetto:
    - € 1.800,00 per utilizzo aula laboratori pomeridiani
    - € 4.800,00 per utilizzo campo di calcio
  - **€ 4.148,40:** importo corrispondente alla stima del valore locativo annuo di n. 1 struttura di proprietà del Comune di Terni messa a disposizione per l'accoglienza di n. 4 beneficiari finali.

La durata dell'appalto è fissata in 27 mesi dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2019. Nel caso in cui la gara d'appalto venga aggiudicata dopo la data di inizio del termine previsto, il soggetto aggiudicatario non potrà avanzare pretese o richieste economiche di alcun tipo.
Il valore stimato dell'appalto per il triennio 2017/2019 è determinato in ragione delle prestazioni richieste per n. 14 destinatari e per l'intera durata dell'affidamento, ed è pari a complessivi **€ 873.274,50**.
Tale importo è da intendersi comprensivo di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall'affidatario per lo svolgimento del servizio (quali a titolo meramente esemplificativo i costi per lo spostamento necessario per il raggiungimento del luogo di svolgimento del servizio, per gli spostamenti degli utenti, per l'aggiornamento del personale, per lo svolgimento di riunioni di monitoraggio e coordinamento e di riunioni operative con i referenti del Comune di Terni, nonché i costi di organizzazione ed i costi inerenti l'eventuale utilizzo di locali messi a disposizione dal soggetto affidatario stesso per lo svolgimento di attività a favore degli utenti).
Nel corrispettivo è, altresì, compresa la spesa per il revisore contabile previsto dal nuovo manuale di rendicontazione – marzo 2017. Il revisore contabile verrà individuato dall'Ente locale titolare del progetto tra soggetti di indiscussa competenza scientifica, professionale e indipendenza, sulla base di apposito avviso pubblico di selezione. La spesa per il revisore, determinata in quota fissa in relazione al valore del progetto, è a carico dell'aggiudicatario e rendicontabile nella Macrovoce A4, così come descritta nel manuale sopra citato ed è fissata in €. 5.000,00 IVA compresa.

Sono compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel Capitolato Speciale d'appalto, niente escluso ed eccettuato.
Il corrispettivo, corrispondente al finanziamento ministeriale assegnato, si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta di cui l'aggiudicatario non abbia tenuto conto. Il soggetto affidatario non avrà perciò ragione di pretendere sovraprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

Con tale corrispettivo l'affidatario si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio.
Sono escluse revisioni dei prezzi durante tutto il periodo di durata del contratto.
Tale corrispettivo è altresì comprensivo degli oneri della sicurezza a carico del soggetto affidatario.
Le risorse da trasferire, a fronte dei costi sostenuti e debitamente rendicontati dal soggetto attuatore, saranno costituite soltanto dalla quota assegnata dal Ministero dell'Interno.
I costi della sicurezza interferenziali sono pari a Euro 0,00 (zero), in quanto per il servizio non si ravvisano rischi di interferenza e non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del DUVRI - Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali

ART. 4 - PROROGA

Qualora il Comune di Terni, alla scadenza del triennio, presenti al Ministero dell'Interno istanza di prosecuzione del progetto per un ulteriore periodo, lo stesso Ente si riserva, alla scadenza del contratto, di attivare l'opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, salvo diverse disposizioni ministeriali.

L'aggiudicatario è tenuto, in ogni caso, per il periodo della proroga, all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto originario.

ART. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE

I servizi oggetto della presente procedura saranno prestati nell'ambito del territorio del Comune di Terni e dei Comuni appartenenti alla Zona Sociale 10 aderenti al progetto.

ART. 6 - COMUNICAZIONI

Fatto salvo quanto previsto all'art. 29, comma 1, secondo periodo, del Codice, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC comunicato dal concorrente.

ART. 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura. La domanda di ammissione verrà resa conformemente al **Modello All. 1,** nella forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Con essa il concorrente:
1) dichiara di partecipare alla procedura in oggetto;
2) dichiara di essere oppure di non essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003);
3) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta n. 128 del 16/04/2014 e successive modifiche ed integrazioni e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
5) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
6) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
7) si impegna, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
8) fatta salva la disciplina prevista dalla legge 241/90 e dall'art. 53 del Codice, dichiara di acconsentire ad eventuali richieste d'accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni fornite nell'ambito della documentazione presentata, *ovvero* di non acconsentire l'accesso per le parti di informazioni che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione allegata, segreti tecnici o commerciali;
9) *[solo per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice]* indica la tipologia del consorzio e i consorziati per i quali il consorzio concorre, per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Nel caso in cui i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all'art. 45, lettere b) e c), dovranno indicare i consorziati per cui concorrono; anche a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. Qualora i consorzi di cui all'art. 45, lettere b) e c) intendano eseguire in proprio l'appalto di cui trattasi, dovranno dichiarare tale volontà, in luogo del nominativo dei consorziati per il quale il consorzio concorre. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione del contratto non potranno essere diversi da quelli indicati.
Si precisa che:
- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, non ancora costituiti, la domanda deve essere presentata e sottoscritta da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento o consorzio.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

ART. 8 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare:

- gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016, sia in forma singola che associata;
- i soggetti del terzo settore di cui all'art. 2 D.P.C.M. 30 marzo 2001: organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 266/1991, associazioni di promozione sociale di cui alla L. 383/2000, organismi della cooperazione, cooperative sociali, fondazioni, enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro - in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare, i cui statuti o atti costitutivi contemplino finalità attinenti alle caratteristiche dei servizi oggetto della presente selezione, abilitati all'esercizio delle prestazioni in oggetto, tramite iscrizione in appositi registri.

E' ammessa la partecipazione di operatori economici temporaneamente raggruppati o raggruppandi, consorziati o consorziandi, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016. Nel caso di RTI o consorzi non formalmente costituiti, l'impegno a costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione dovrà essere esplicitato in sede di offerta, con contestuale specificazione delle parti del servizio che verranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ed indicazione del soggetto capogruppo cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ad essi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che l'impresa consorziata. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

Per i raggruppamenti di operatori economici, i consorzi ordinari, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ed i GEIE si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016. Per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili trova applicazione l'art. 47 del D.lgs. n. 50/2016.

I concorrenti stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 49 del D.lgs 50/2016, devono produrre documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la capacità e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesti la conformità al testo originale in lingua madre.

ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Sono vietate la cessione del contratto ed il subappalto, anche parziale, delle attività oggetto del presente appalto.

ART. 10 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di carattere generale:

Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e da altre disposizioni legislative e regolamentari.

In caso di raggruppamenti di concorrenti, i predetti requisiti di carattere generale dovranno essere posseduti da ognuno dei soggetti raggruppati.
In caso di consorzi, il possesso dei predetti requisiti di carattere generale dovrà essere validamente attestato come segue:

- dal consorzio medesimo e dalle imprese indicate quali esecutrici del servizio in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.lgs. 50/2016;
- dal consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs.50/2016, costituito o da costituire.

In caso di Aggregazioni tra Imprese aderenti al contratto di rete si applicano le disposizioni di cui alla Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in quanto compatibili con la disciplina di cui agli articoli 45 e 48, comma 14, del D.lgs. 50/2016, in relazione al diverso grado di strutturazione proprio della rete.

Requisiti di idoneità professionale

1. iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio per attività coincidente con quella oggetto della presente gara. L'operatore economico stabilito in altro Stato membro dovrà produrre la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, secondo le modalità di cui all'art. 83, comma 3, secondo periodo;
2. (nel caso di cooperative di Produzione e Lavoro e Cooperative sociali e loro consorzi) iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive;
3. (nel caso di Cooperative Sociali e loro Consorzi) iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi dell'art. 9 della legge n. 381/1991;
4. (nel caso di associazioni di volontariato) iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991;
5. (nel caso di associazioni di promozione sociale) iscrizione nel registro nazionale/regionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L. 383/2000;
6. (nel caso di altri soggetti non a scopo di lucro) iscrizione nell'Anagrafe Unica delle Onlus

Requisiti di capacità economica e finanziaria

1. affidabilità ed idoneità finanziaria ed economica in relazione al valore dell'affidamento, certificata tramite dichiarazione rilasciata da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;
2. fatturato minimo annuo realizzato nel corso dell'ultimo triennio pari ad € 1.500.000,00, di cui fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'affidamento pari ad € 500.000,00 *(La richiesta di fatturato fornisce garanzia di ricevere offerte serie e attendibili, evitando che operatori economici con insufficiente dimensione economica e organizzativa possano presentare offerte non adeguatamente ponderate).*

Nel caso in cui il soggetto proponente sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa) od un consorzio ordinario, i predetti requisiti debbono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento o consorzio stesso.

Requisiti di capacità professionale e tecnica
Requisiti minimi specifici previsti dal D.M. 10 agosto 2016 art. 21

a) possedere una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla presente procedura;

b) nel caso i soggetti proponenti siano consorzi, è obbligatorio indicare nello specifico la/le consorziata/e erogante/i servizi oggetto della presente procedura, alla data di pubblicazione del bando di gara.

c) nel caso in cui il soggetto proponente sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma orizzontale, tutti i compartecipanti devono possedere il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria.

d) nel caso in cui il soggetto proponente sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma verticale, i compartecipanti devono essere in possesso dei requisiti di pluriennale e consecutiva esperienza ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza che devono essere chiaramente indicati dal documento di costituzione. E' data la possibilità di formalizzare l'associazione o il raggruppamento anche successivamente all'ammissione a finanziamento del progetto, in ogni caso nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla vigente normativa di riferimento.

ART. 11 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione dovranno pervenire mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, pena l'esclusione dalla gara, delle ore **12:00** del giorno **18/10/2017** all'indirizzo "Comune di Terni – Ufficio Protocollo, Piazza Ridolfi, 1, 05100 Terni"; è altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta. I plichi dovranno essere chiusi e sigillati e dovranno recare all'esterno l'esatta denominazione o ragione sociale del concorrente, comprensiva di codice fiscale/partita Iva, numero telefonico, indirizzo PEC e la dicitura **"Non aprire - Documenti e offerta per l'affidamento della gestione ed organizzazione dei servizi di accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale e loro familiari e di beneficiari di protezione umanitaria nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per il triennio 2017-2019 - categoria MSNA - ai sensi del Decreto Ministeriale 10 agosto 2016 (GU n. 200 del 27.08.2016) – capo II – art. 14".**

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti dovrà essere riportata l'indicazione di tutti i componenti.

Il plico dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti il nominativo del mittente e le seguenti diciture:

- **Busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

❖ **Busta B - OFFERTA TECNICA**

Il recapito tempestivo dei plichi è a completo ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Terni ove, per disguidi postali o d'altra natura, il plico non pervenga entro il termine perentorio sopraindicato.

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità sopra indicate comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Tutta la documentazione inviata dai concorrenti resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente ai soggetti non aggiudicatari (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).

Con la presentazione dell'offerta il concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara e nei suoi allegati, nel capitolato speciale e nella documentazione di gara approvata con la Determina a contrarre n. 2402 del 27/07/2017.

Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offerte parziali, alternative, condizionate o espresse in modo indeterminato o presentate in modo non conforme al presente disciplinare.

Saranno esclusi dalla gara anche gli operatori economici che non abbiano presentato la garanzia provvisoria nelle forme e secondo le modalità di cui al presente disciplinare.

Per le imprese straniere sarà ritenuta causa di esclusione la presentazione di offerte o, più in generale, di documentazione non redatta in lingua italiana o non corredata da traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale.

Nella **Busta A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** i concorrenti dovranno inserire la seguente documentazione:

1) **Domanda di ammissione alla gara**, preferibilmente redatta secondo il modello allegato 1, redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura.

2) Le seguenti autocertificazioni da rendere preferibilmente in conformità al modello di formulario **DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)** di cui all'allegato 2;

- **Dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, e più precisamente:

a) di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
   - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del

DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Oppure
dichiara le condanne pronunciate nei propri confronti;

b) che sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui alla precedente lettera a), non sono stati parimenti emessi nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016:

Oppure
dichiara le condanne pronunciate nei loro confronti;

c) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'articolo 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016;

Oppure
dichiara i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'articolo 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, precisando se nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui abbiano rivestito cariche societarie, siano state pronunciate sentenze di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati nell'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016.
Nel caso di sentenze a carico, dichiara se l'operatore economico abbia adottato atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili documentalmente.

d) che nei propri confronti, o nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, nonché non sussistono procedimenti pendenti per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza;

e) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'operatore economico è stabilito;

f) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016;

g) che l'operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016;

Oppure
che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall'organo giudiziario competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal Capo IX del D.lgs. 09.01.2006, n. 5;

Oppure
che è venuta meno l'incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata e di concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell'amministrazione controllata, ovvero per la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l'avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso;

Oppure
che si è concluso il procedimento dell'amministrazione straordinaria di cui al D.lgs. n. 270/99;

h) che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

i) che la partecipazione dell'operatore economico non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

j) che l'operatore economico non è stato coinvolto nella preparazione della presente procedura d'appalto e pertanto non ha creato alcuna distorsione della concorrenza;

k) che l'operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

l) che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione;

m) che l'operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

n) che l'operatore economico non si trova nelle condizioni di colui che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non risulti aver

denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

o) che l'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

p) che l'operatore economico non è assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 *(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)*

Oppure
dichiara la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 *(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).*

q) che l'operatore economico mantiene regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS e l'INAIL, è in regola con i relativi versamenti ed applica il CCNL di settore;

r) di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici;

s) *(nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs 18.04.2016, n. 50)* i consorziati per i quali concorre e, per ciascuno di essi, deve allegare la dichiarazione di cui all'allegato 2;

t) *(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)* l'impresa alla quale verrà conferito mandato di capogruppo in caso di aggiudicazione. Dichiara inoltre di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f e g) del D.lgs 50/2016 rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto all'art. 48, commi 17, 18 e 19 dello stesso decreto;

u) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

v) l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti;

w) la sede della Direzione Provinciale del Lavoro, territorialmente competente, di iscrizione;

x) la sede della Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente;

y) gli indirizzi presso i quali viene autorizzata la trasmissione di eventuali comunicazioni, di qualunque natura, inerenti la presente procedura;

z) di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., a pena di nullità assoluta del contratto;

aa) ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii come introdotto dall'art. 1 della L. 190/2012, di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara;

bb) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che riguardano la ditta e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività ecc.

- **Dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., o nel caso di imprese associate o da associarsi, più dichiarazioni, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i ed accompagnata/e da copia/e di documento/i di identità dello/degli stesso/i, in corso di validità, inerente l'iscrizione alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto, oppure, nel caso di operatori economici stabiliti in altri Stati diversi dall'Italia, iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza.

- (nel caso di cooperative di Produzione e Lavoro e Cooperative sociali e loro consorzi) **Dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., o nel caso di imprese associate o da associarsi, più dichiarazioni, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i ed accompagnata/e da copia/e di documento/i di identità dello/degli stesso/i, in corso di validità, inerente l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive o ad Albo equivalente dello Stato di stabilimento;

- (nel caso di Cooperative Sociali e loro Consorzi) **Dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., o nel caso di imprese associate o da associarsi, più dichiarazioni, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i ed accompagnata/e da copia/e di documento/i di identità dello/degli stesso/i, in corso di validità, inerente l'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi dell'art. 9 della legge n. 381/1991 o ad Albo equivalente dello Stato di stabilimento;

- (nel caso di associazioni di volontariato) **Dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., o nel caso di imprese associate o da associarsi, più dichiarazioni, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i ed accompagnata/e da copia/e di documento/i di identità dello/degli stesso/i, in corso di validità, inerente l'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991 o a registro equivalente dello Stato di stabilimento;

- (nel caso di associazioni di promozione sociale) **Dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., o nel caso di imprese associate o da associarsi, più dichiarazioni, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i ed accompagnata/e da copia/e di documento/i di identità dello/degli stesso/i, in corso di validità, inerente l'iscrizione al registro nazionale/registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L. 383/2000 o a registro equivalente dello Stato di stabilimento;

- (nel caso di altri soggetti non a scopo di lucro) **Dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., o nel caso di imprese associate o da associarsi, più dichiarazioni, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i ed accompagnata/e da copia/e di documento/i di identità dello/degli stesso/i, in corso di validità, inerente l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Onlus di cui al D.Lsg. 460/1997;

- **Dichiarazione sostitutiva** ai sensi del D.P.R. 445/2000, o più dichiarazioni, inerenti il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti dall'art. 83 e dall'Allegato XVII del D.lgs 50/2016, come specificati nel presente disciplinare all'art. 10;

Si fa presente che il DGUE non contiene tutte le informazioni richieste dalla Stazione appaltante. Sarà pertanto cura dell'operatore economico integrare le informazioni mancanti con una dichiarazione sostitutiva.

3) Eventuale documentazione inerente l'istituto dell'avvalimento

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, tuttavia carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall'art. 89. Nello specifico, il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:

a) una propria dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/16, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, resa preferibilmente secondo il modello allegato 3;
c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, resa preferibilmente secondo il modello allegato 3;
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui la medesima deve attestare di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.lgs n. 50/16, resa preferibilmente secondo il modello allegato 3;
e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Le dichiarazioni sopra menzionate devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali e ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D.lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante procede ad escludere il concorrente ed escute la garanzia.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 89, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 89, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, in relazione alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 89, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Come chiarito nella determina AVCP n. 2/2012 il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, deve indicare in modo esplicito, compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, ovvero le risorse e i mezzi prestati, che dovranno essere elencati in modo dettagliato. Conseguentemente non risulta esaustivo specificare nel contratto di avvalimento che l'impresa ausiliaria si impegna " a mettere a disposizione, in caso di aggiudicazione, le risorse necessarie di cui il concorrente è carente".

4) *(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito)* **Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

5) *(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)* **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. con la quale l'operatore economico indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, con impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

6) **Cauzione provvisoria** di cui all'art. 93 del D.lgs 50/2016, per un importo garantito di **€ 17.465,49** (Euro diciassettemilaquattrocentosessantacinque/49), pari al 2 per cento del valore stimato dell'appalto, costituita in contanti (nei limiti di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, oppure mediante fideiussione bancaria od assicurativa oppure fideiussione rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell'intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole dell'articolo 93 del D.lgs 50/2016.
Ai sensi dell'art. 93, co.8 del D.Lgs 50/2016 la cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l'esclusione, dall'impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva *(il comma 8 non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese).*
Per beneficiare della riduzione della cauzione prevista dal comma 7 dell'art. 93 del D.lgs 50/2016, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/2000, inerente il possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da un ente certificatore accreditato. In particolare, l'operatore economico dovrà allegare, congiuntamente alla documentazione qui richiesta, fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell'art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/16, l'operatore economico potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa.

7) **Attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia autentica**, di € 80,00 (euro ottanta/00) a favore dell'ANAC secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito dell'Autorità.
Codice identificativo gara (CIG): 7159506341

8) **PASSOE** rilasciato dal sistema dopo che l'operatore economico ha eseguito la registrazione al servizio AVCPASS (in www.anticorruzione.it – servizi ad accesso riservato) ed indicato a sistema il CIG della procedura cui intende partecipare. Il PASSOE deve essere firmato dal concorrente. Nel caso di concorrenti plurimi il PASSOE deve essere firmato congiuntamente dalla mandataria/capofila e da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie.

9) **Documentazione attestante l'impegno di un fideiussore**, anche diverso da quello che ha rilasciato

la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, nel caso di aggiudicazione dell'appalto, ad eccezione delle **microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.**

10) **Documentazione (planimetrie, fotografie, autocertificazioni) relativa alle unità immobiliari/strutture di accoglienza messe a disposizione;**

11) **Capitolato speciale d'appalto** firmato su ogni pagina per accettazione;

12) **Patto d'integrità** sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE di cui all'art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016, come da modello allegato (Allegato 8) Nell'ipotesi di avvalimento, il patto d'integrità deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.

La domanda di ammissione di cui al punto 1) e le dichiarazioni di cui ai punti 2), 3), 4) e 12) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura.
La domanda di ammissione di cui al punto 1) e le dichiarazioni di cui ai punti 2) e 12) devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli **Allegato 1 (istanza di ammissione), Allegato 2 (DGUE) ed Allegato 8 (Patto d'integrità).**
La domanda di ammissione e le dichiarazioni, qualora non vengano rese sui modelli predisposti dalla stazione appaltante, dovranno riportare tutti i dati, le notizie e le informazioni previste nei modelli stessi.
La mancata produzione della domanda di ammissione di cui al punto 1) e delle dichiarazioni di cui al punto 2), nonché la mancata produzione della cauzione provvisoria nei termini e nei modi previsti, potrà comportare l'esclusione del concorrente dalla gara. Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i GEIE già costituiti o da costituirsi per i quali anche una sola delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni/documentazioni.

Nella **Busta B - OFFERTA TECNICA** i concorrenti dovranno inserire:

1) Elaborato descrittivo/proposta progettuale redatto preferibilmente secondo il modello allegato 4, contenente le caratteristiche del servizio secondo le indicazioni del capitolato speciale d'appalto; al fine di consentire una facile comparazione tra le offerte, la redazione del progetto dovrà avere un'articolazione interna aderente al contenuto dei criteri e sub criteri di cui all'art. 12 e non superare il numero massimo di 20 cartelle contenenti 30 righe per 60 battute ciascuna e per un totale di battute per cartella pari a 1800 (si fa presente che non saranno oggetto di valutazione cartelle eccedenti quelle descritte).

2) Dichiarazione circa la sussistenza o meno di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 5 lettera a) del D.lgs. 50/2016, redatta preferibilmente secondo il modello allegato 5;

3) Schede strutture di accoglienza redatte secondo il modello allegato 6, con allegate le planimetrie catastali degli alloggi e/o delle strutture;

4) Elenco del personale da impiegare nel progetto, redatto preferibilmente secondo il modello allegato 7.

La documentazione contenuta nella busta B – Offerta Tecnica deve essere sottoscritta:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto.
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui la predetta documentazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

ART. 12 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Preso atto che, nel caso in questione, l'elemento relativo al costo dei servizi proposti assume la forma di un costo fisso sulla base di una disposizione amministrativa (Decreto Ministeriale del 20.12.2016) che individua il costo/la remunerazione di determinati servizi specifici, ai sensi dell'art. 95, comma 7, D.lgs. n. 50/2016, ai fini della selezione del soggetto affidatario i concorrenti competeranno solo in base a criteri tecnico/qualitativi, come meglio specificato di seguito.

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica, ovvero alla proposta progettuale, è pari a punti 100 che saranno attribuiti dalla commissione secondo i seguenti criteri e sub criteri.

Per ogni criterio e sub criterio sono indicati i numeri massimi delle facciate ammissibile:

	CRITERI	**PUNTEGGIO MASSIMO**
1	**Qualità della proposta progettuale**	**50 punti, così suddivisi:**

	Sub-criteri: 1a) descrizione della prima accoglienza e dei primi giorni dell'ingresso nella struttura e modello di scheda informativa relativa al minore (percorso migratorio) e scheda anamnestica (età, sesso, condizioni sanitarie, ecc…); 1b) descrizione della metodologia e riferimenti socio-educativi generali e modello del Progetto Educativo Individuale (P.E.I.), metodo per l'osservazione e conoscenza del minore, Progetto operativo, descrizione obiettivi personalizzati e giornata tipo; 1c) modalità di interazione con le reti formali ed informali, accompagnamento ed orientamento all'attività formativa e scolastica, culturale, ricreativa e sportiva, collaborazioni presenti;	15 punti (massimo 8 facciate) 25 punti (massimo 10 facciate) 10 punti (massimo 3 facciate)

2	**Piano di gestione del personale**	**Punti 20, così suddivisi (massimo 10 facciate):**
	Sub-criteri: 2a) presenza di personale specializzato con esperienza pluriennale e/o con professionalità e competenze specifiche (numero e qualifica professionale), piano di formazione e aggiornamento degli operatori impiegati; 2b) modalità organizzative del personale, presenza dell'equipe multidimensionale e del coordinatore per la gestione dell'equipe e contenimento del turn over; 2c) presenza di personale dedicato all'emergenza e sua disponibilità.	7 punti 8 punti 5 punti
3	**Strutture di accoglienza:** Le strutture di accoglienza devono possedere le caratteristiche previste per l'accoglienza a ciclo residenziale dei soggetti in età minore come da vigente normativa. * Per le strutture ancora non autorizzate al funzionamento come comunità per minori, è possibile chiedere l'autorizzazione entro 30 gg. dalla data dell'aggiudicazione.	**20 punti, così suddivisi (massimo 10 facciate):**

	Sub – criteri: 3a) ubicazione e accessibilità ai servizi e raccordo con la rete dei trasporti 3b) organizzazione degli spazi e dell'arredamento e presenza di locali ulteriori da adibire ad usi specifici (es. lavanderia, infermeria, sala lettura, sala di colloquio, ecc….); 3c) presenza di spazi esterni/interni dedicati a finalità di socializzazione, educative e sportive	 6 punti 10 punti 4 punti

4	**Elementi migliorativi del servizio**	**10 punti, così suddivisi massimo 5 facciate)**
	Sub-criteri:	
	4a) accompagnamento verso l'autonomia (es. abitativa, lavorativa, ecc…)	7 punti
	4b) sperimentazione di reti solidali sul territorio a favore di MSNA e richiedenti SPRAR (es progetto affido)	3 punti

Per ogni criterio e sub-criterio la Commissione giudicatrice esprimerà una valutazione motivata, in forma sintetica, attribuendo un coefficiente variabile tra 0 e 1, secondo la tabella di seguito riportata:

Valore tra 0 e 1	**Giudizio**
1	Eccellente (completo, ben articolato in ogni sua parte e ricco di elementi di peculiarità)
0,9	Ottimo (completo e ben articolato)
0,8	Buono (ben articolato ma non del tutto completo)
0,7	Discreto (articolato ma non completo)
0,6	Sufficiente (rispondente alle sole linee generali del capitolato)
0,5	Mediocre (non del tutto rispondente alle sole linee generali del capitolato)
0,4	Insufficiente (carente in qualche elemento richiesto nel capitolato)
0,3	Scarso (molto carente rispetto agli elementi richiesti)
0,2	Molto scarso (quasi assenti gli elementi richiesti)
0,1	Scarsissimo (assenti gli elementi fondamentali richiesti)
0	Offerta in nessuna parte rispondente alle richieste attese

Poiché l'art. 95, comma 8, del D.lgs n. 50/2016 dispone che i criteri di valutazione e la ponderazione siano stabiliti dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara, l'Ente Committente, nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 2/2016, dispone di adottare, per l'attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti, i metodi e le formule già previsti dall'allegato P al D.P.R. n. 207/2010 come di seguito specificati:

$$C_{(a)} = \Sigma_n [W_i * V_{(a)\,i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σ_n = sommatoria.

I coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in relazione ai criteri di valutazione sopra indicati.

Le offerte che non raggiungeranno complessivamente il punteggio di 60/100 saranno escluse dalla selezione in quanto non coerenti con gli standards funzionali e qualitativi richiesti.
La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto fra tutte quelle ammesse alla gara (offerte non escluse).
Nel caso in cui due offerte abbiano conseguito uguale punteggio si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.
L'Ente si riserva, comunque, di non procedere all'individuazione del partner in caso di offerte non soddisfacenti sotto il profilo qualitativo. La graduatoria verrà redatta in ordine decrescente, dal punteggio più elevato al punteggio più basso.
Il Comune di Terni, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. 50/2016, potrà procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza.

ART. 13 – MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di carattere generale

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale avverrà, ai sensi dell'art. 81 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. oppure, dopo l'adozione del decreto previsto dal comma 2 dell'art. 81 citato, attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Pertanto, in attuazione delle predette disposizioni, ciascun concorrente è obbligato a registrarsi al sistema AVCPASS (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS, https://www.anticorruzione.it), secondo le relative indicazioni operative, termini e regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito dell'ANAC (www.anticorruzione.it), salvo eventuali modifiche legislative che dovessero intervenire nel corso della procedura.
Si rammenta che per la registrazione è necessario essere in possesso di regolare P.E.C. (Posta elettronica certificata). È parimenti necessario il possesso di regolare firma digitale, per sottoscrivere eventuali documenti da inserire a sistema a carico del concorrente.
Il concorrente, effettuata la suddetta registrazione al servizio AVCPASS e individuata la presente procedura di gara con riferimento al relativo CIG, ottiene dal sistema un documento denominato "PASSOE". Tale documento (attestante l'attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCPASS), dovrà essere inserito nella **Busta A Documentazione Amministrativa**.
Si precisa che qualora nel corso della verifica dei PASSOE e/o in qualsiasi altra fase della procedura di

aggiudicazione si verifichino interruzioni nelle funzionalità del sistema AVCPASS, al fine di non aggravare i tempi procedurali si procederà alla verifica dei requisiti con modalità tradizionali.

Requisiti speciali

La verifica sul possesso dei requisiti speciali verrà effettuata nei confronti dei primi due concorrenti in graduatoria. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare detta verifica nei confronti dei concorrenti in qualsiasi momento nel corso della procedura, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della stessa.
I requisiti speciali di partecipazione potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:
a) quanto al requisito di idoneità professionale mediante copia della visura camerale, resa disponibile dall'operatore economico attraverso il Sistema AVCpass., o, per gli enti del terzo settore non tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio, copia dell'iscrizione nei relativi registri.
Se si tratta di un concorrente di altro Stato Membro non residente in Italia, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui si è residenti; il documento dovrà essere inserito nel sistema AVCpass dall'operatore economico.
Copia dello statuto dovrà essere inserita nel sistema AVCpass dall'operatore economico.
b) quanto al requisito di capacità economico-finanziaria mediante copia dei bilanci regolarmente depositati, inseriti nel sistema AVCpass dall'operatore economico.
c) quanto ai requisiti di capacità tecnico organizzativa, mediante copia dei contratti e dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dai committenti o analoga documentazione atta a dimostrare l'attività meglio descritta al precedente articolo 10 (Requisiti di capacità professionale e tecnica - Requisiti minimi specifici previsti dal D.M. 10 agosto 2016 art. 21), inseriti nel sistema AVCpass dall'operatore economico.

ART. 14 – ALTRE INFORMAZIONI

- Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art. 45 del D.lgs 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri Stati diversi dall'Italia ex art. 45 del D.lgs citato.
- Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. In tal caso, l'impegno a costituire l'A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l'immodificabilità ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.lgs 50/2016, deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto), nonché specificare le parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna associata.

  La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

  In conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 7 del D.lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

  È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

  Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

- Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui all'art. 48 del D.lgs. n. 50/16. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/16 e per i Consorzi stabili trova applicazione l'art. 47 del D.lgs. n. 50/2016. Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all'art. 48, c. 14 del D.lgs. n. 50/16 e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nel presente disciplinare.
- I concorrenti stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 49 del D.lgs 50/2016, devono produrre documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la capacità e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
- Saranno esclusi i soggetti che intendendo fruire della possibilità dell'avvalimento, non rispettino puntualmente le previsioni di cui all'art. 89 del D.lgs 50/2016 e non presentino la documentazione prevista dell'articolo succitato.
- Comporterà altresì l'esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima.
- Ai fini dell'espletamento della gara si riterrà applicabile il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.lgs 50/2016.
- Come stabilito dall'art. 95, c. 15 del D.lgs. n. 50/16 ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
- L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
- Ai sensi dell'art. 95, co. 12 del D.lgs. 50/2016, si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza.
- Ai sensi dell'art. 209, c. 2 del D.lgs. n. 50/2016 il contratto non conterrà la clausola arbitrale.
- Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica;
- La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVC*PASS*, reso disponibile dall'Autorità;
- Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVC*PASS*) secondo le istruzioni ivi contenute.
- Gli operatori economici verranno esclusi dalla gara oltre che nelle varie ipotesi contemplate nelle precedenti disposizioni del presente disciplinare, nel caso in cui non provvedano a regolarizzare la documentazione come richiesto dalla stazione appaltante, a seguito di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 c. 9 del D.lgs. 50/16.

L'esclusione verrà disposta anche qualora i plichi e le buste contenenti le offerte non siano stati presentati nei termini e con le modalità previste nel presente disciplinare.

Verranno esclusi gli operatori economici che non siano in possesso dei requisiti minimi previsti nel presente disciplinare.

Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offerte in aumento, parziali, alternative, condizionate o espresse in modo indeterminato o presentate in modo non conforme al presente disciplinare.

Saranno esclusi dalla gara anche gli operatori economici che non abbiano presentato la garanzia provvisoria nelle forme e secondo le modalità di cui al presente disciplinare.

Per le imprese straniere sarà ritenuta causa di esclusione la presentazione di offerte o, più in generale di

documentazione non redatta in lingua italiana o non corredata da traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale.

- In conformità a quanto disposto dall'art. 110 del D.lgs. n. 50/16, l'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'appalto. L'Amministrazione provvederà ad interpellare l'operatore economico a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento verrà effettuato alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso di aggiudicazione sulla GURI e sui quotidiani sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice.

Art. 15 - RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI

Eventuali richieste di chiarimenti, formulate esclusivamente in lingua italiana, potranno essere inoltrate al Responsabile Unico del Procedimento esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo: comune.terni@postacert.umbria.it entro il giorno **12/10/2017**

Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute oltre i termini sopraindicati.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il termine ultimo del **16/10/2017** e saranno pubblicate in forma anonima sul sito internet www.comune.terni.it alla sezione "Amministrazione trasparente" – Bandi di gara e Contratti.

Art. 16 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La valutazione delle offerte sarà affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, che verrà nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La commissione sarà costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, che non si trovino nelle condizioni di incompatibilità previste ai commi 4, 5 e 6 del citato art. 77 del D.lgs. 50/2016.

Nelle more dell'adozione da parte dell'A.NA.C. dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del D.lgs. 50/2016, la commissione verrà nominata sulla base del disciplinare operativo adottato dal Comune di Terni con Del. G.C. n. 61 del 03/03/2017, in attuazione degli artt. 77, comma 12 e 216, comma 12 del D.lgs. 50/2016.

ART. 17 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

L'affidamento verrà disposto fra i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel presente disciplinare e nel capitolato speciale d'appalto previo espletamento di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, che avrà luogo alle ore.09:00 del giorno 20/10/2017 in Terni e più precisamente nella sede del Comune di Terni Piazza Mario Ridolfi 1 TERNI - presso una delle sale adiacenti l'aula consiliare.

Eventuali rettifiche al giorno e ora indicati saranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Terni anche fino al giorno antecedente la data indicata.

In tale seduta pubblica, aperta ai legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati muniti di atto formale di delega, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, il seggio di gara, presieduto

dal RUP, procederà a:

- verificare la regolarità formale dei plichi pervenuti e, in caso negativo, ad escludere le offerte dalla gara;
- verificare la presenza all'interno di ciascun plico delle Buste A – Documentazione amministrativa, e B – Offerta tecnica;
- verificare la regolarità della documentazione amministrativa mediante apertura della Busta A – Documentazione amministrativa;
- verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. m) del D.lgs 50/2016;
- verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c), del D.lgs 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;
- verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45, comma 2, lettere d), e) f) e g) del D.lgs. 50/2016 non abbiano presentato offerta anche in forma individuale;
- verificare che uno stesso operatore economico non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi ex art. 45, comma 2, lett. d), e) f) e g) del D.lgs. 50/2016;
- verificare il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d'ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.;
- verificare che sia stato effettuato il versamento previsto a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A norma dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Nell'ipotesi sopra descritta la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno, la cui data ed ora saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o PEC.
A norma dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante provvederà a disporre la pubblicazione, sul profilo committente, entro due giorni dall'adozione, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura d'affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali ed entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati, mediante posta elettronica, di detto provvedimento.
Sempre in seduta pubblica il RUP procederà all'apertura della Busta B – Offerta tecnica, per verificare la presenza dei documenti richiesti.
Dopo che lo stesso RUP avrà verificato la regolarità della documentazione presentata (ed eventualmente attuato il soccorso istruttorio a norma dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016), dichiara l'ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in conformità al bando di gara e al disciplinare.

Successivamente la commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nella Busta B (Offerta tecnica) e dei criteri di valutazione dell'offerta stabiliti nel presente disciplinare di gara:

1) alla valutazione delle proposte progettuali presentate dai concorrenti sulla base di quanto previsto negli atti di gara;
2) all'assegnazione dei relativi punteggi.

Successivamente, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui ora e data verranno comunicate ai concorrenti con almeno 5 giorni di anticipo, procederà alla lettura dei punteggi attribuiti ed alla redazione e comunicazione della graduatoria finale.
Il RUP, coadiuvato dalla commissione giudicatrice, procederà quindi, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, all'accertamento dell'anomalia dell'offerta e, se del caso, procede all'esclusione dell'offerta dalla gara.
Tutte le operazioni di gara saranno verbalizzate.
L'aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, rappresenta una mera proposta, subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente della stazione appaltante.
Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione diviene efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti da parte dell'aggiudicatario.

ART. 18 – STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato non prima di 35 giorni dalla data di invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice. Il suddetto termine dilatorio non si applica se è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta.
A norma dell'art. 32, comma 8, del D.lgs n. 50/2016, il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia dell'aggiudicazione.
Prima della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di aver costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, pari al 10% del valore totale del contratto.
La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l'esecuzione del contratto l'Amministrazione dovesse avvalersene.
Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.
Nello specifico l'aggiudicatario dovrà:

- produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall'art. 103 del D.lgs 50/2016 e dal presente disciplinare;
- produrre le polizze assicurative previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;

- esibire, qualora l'aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 48, comma 13, del D.lgs. 50/2016;
- sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l'Amministrazione si riserva di disporre la decadenza dall'aggiudicazione, l'escussione della garanzia provvisoria e l'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 19 – CLAUSOLA SOCIALE

Ciascun concorrente assume formale impegno, in caso di aggiudicazione, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente lo stesso personale che operava alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il numero delle unità e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'operatore economico subentrante.

ART. 20 – ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA

Salvo quanto espressamente previsto dal D.lgs. 50/2016, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.lgs. 50/2016, il diritto di accesso agli atti della presente procedura di gara è differito:

a. in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b. in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
c. in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Gli atti di cui al comma 2 del sopracitato art. 53, , fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

Ai sensi del comma 5 lettera a) dello stesso art. 53, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fomite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

In relazione all'ipotesi di cui al comma 5 lettera a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla presente procedura di affidamento.

Ai fini della corretta applicazione dell'art. 53 del D.lgs. 50/2016, i concorrenti hanno l'obbligo di indicare le eventuali parti dell'offerta e della documentazione a suo corredo costituenti segreti tecnici o commerciali, o ulteriori aspetti riservati dell'offerta stessa e dunque sottratte all'eventuale accesso agli atti. A tal fine, gli stessi concorrenti dovranno rendere motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti dell'offerta, tramite compilazione del modello Allegato – 5" Dichiarazione segreti tecnico-commerciali".

Qualora il concorrente non renda la dichiarazione sull'accesso oppure in mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, l'offerta e tutta la documentazione a suo corredo saranno da intendere come interamente accessibili.